

ORIGINALE



Deliberazione n. **34**

in data **28-04-2021**

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E IL COMUNE DI MONFUMO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22 GENNAIO 2004

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **17:00**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

| NOMINATIVO | CARICA | PRESENTE/ASSENTE |
|----------------------------|-------------|------------------|
| DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO | SINDACO | Presente |
| RAVAGNOLO FIORELLA | VICESINDACO | Presente |
| BARON MANUELA | ASSESSORE | Presente |
| BRESOLIN JOHN | ASSESSORE | Presente |
| CITTON LUCIO | ASSESSORE | Presente |

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MAURIZIO SACCHET**.

Il sig. **FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle Autonomie Locali del 22/01/2004 all'art. 14 prevede la possibilità di utilizzare, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione con il consenso dei lavoratori interessati e previo assenso degli enti di appartenenza, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo contratto di lavoro;
- peraltro, l'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

Preso atto che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che, "ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti";

Preso atto della nota, pervenuta al protocollo n. 4742 in data 26/04/2021, con la quale il Comune di Monfumo, chiede il comando per n. 3 ore dell'ing. Bonato Federica dipendente di questo Ente - profilo professionale Istruttore direttivo tecnico, categoria D3 posizione economica D6, per attività di supporto al proprio Ufficio Tecnico per il periodo fino al 30/09/2021, da disciplinarsi attraverso convenzione ai sensi dell'art. 14 del citato CCNL 22/1/2004;

Dato atto che il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali (ora Funzioni Locali) e inoltre si stabilisce che:

- a) il rapporto di lavoro del dipendente utilizzato è gestito dal Comune di Borso del Grappa, quale ente di provenienza del dipendente, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;
- b) per le prestazioni svolte nell'ambito dell'orario ordinario, il Comune di Monfumo rimborserà al Comune di Borso del Grappa la correlativa quota di spesa, secondo le modalità specificate nell'allegata convenzione;
- c) al lavoratore verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute per l'espletamento della prestazione lavorativa presso questo Ente, ove ne ricorrano le condizioni di legge e con oneri a carico del Comune di Monfumo;

Visto ancora il comma 4, dell'art. 14, del CCNL 22/01/2004 che prevede:

- che i lavoratori utilizzati a tempo parziale possano essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'Ente di utilizzazione ed il relativo importo annuale è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello in godimento allo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento;
- il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione può variare da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 comma 2 dell'art. 15, del CCNL 21/05/2018;

- in caso di conferimento dell'incarico di responsabile di servizio gli oneri relativi alla retribuzione di posizione e di risultato restano a carico del comune che lo conferisce;

Visto il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato nel quale è precisato che *“qualora l'utilizzazione di personale avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, rimane comunque ferma la permanenza del rapporto di lavoro a tempo pieno presso l'amministrazione di provenienza. L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di lavoro presso l'ente originario anche se svolge parzialmente le prestazioni lavorative a favore di un altro ente comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto principale”*;

Richiamato il vigente CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali e segnatamente l'art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 secondo cui *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, previo assenso dell'Ente di appartenenza, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”*;

Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2-sexies, secondo cui *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto*;

Richiamato l'art.1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha disposto che *“A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”*;

Vista la bozza di convenzione che disciplina i rapporti con il Comune di Monfumo, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Posto che gli oneri retributivi (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, delle ritenute di legge) di competenza del datore di lavoro saranno corrisposti dal Comune di Borso del Grappa (TV) il quale sarà rimborsato dal Comune di Monfumo (TV) nei tempi e secondo le modalità indicate nella stipulanda convenzione;

Richiamato il Regolamento Comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta nell'esercizio delle funzioni della Giunta Comunale, n. 52 del 20/06/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto che la presente proposta rientri nell'ambito della competenza generale e residuale dell'organo esecutivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 42-48-107 del TUEL;

Tutto ciò premesso;

P R O P O N E

1. di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Borso del Grappa ed il Comune di Monfumo con il quale si prevede l'assegnazione temporanea della dipendente, ing. Bonato Federica, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D3, posizione economica D6, presso il Comune di Monfumo, con decorrenza 29/04/2021 e fino al 30/09/2021;
2. di incaricare il competente Responsabile del Servizio all'adozione degli atti consequenziali;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Monfumo e all'ing. Bonato Federica;
4. di dichiarare la deliberazione che approva la presente proposta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

(Flavio Domenico Dall'Agnol)

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE

AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL 22/1/2004 – COMPARTO FUNZIONI LOCALI

TRA

- Il **COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA** (Ente provenienza) con sede in Piazza Guglielmo Marconi, 10, 31030 - Borso del Grappa (TV), (Partita IVA n. 01510830266 e Codice fiscale n. 83002130264) rappresentato dalla sig.ra Anita Zanchetta, in qualità di Responsabile del Servizio Personale del Comune di Borso del Grappa;

E

- Il **COMUNE DI MONFUMO** (Ente destinazione) con sede in Via Chiesa Monfumo, 12, 31010 Monfumo (TV), (Partita IVA n. 01108200260 e Codice fiscale n. 83002850267) rappresentato da, in qualità di Responsabile del Servizio Personale del Comune di Monfumo;

Premesso:

- che l'art. 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004, prevede che gli Enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il suddetto C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;
- che, ai sensi del citato art. 14, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- che tramite la convenzione prevista dall'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;
- che la Comune di Monfumo e il Comune di Borso del Grappa hanno concordato di avvalersi temporaneamente della citata disposizione normativa;
- che tale soluzione si inserisce in un quadro di interazioni operative finalizzate alla collaborazione reciproca;
- che il dipendente interessato, ha prestato il proprio consenso all'utilizzo congiunto da parte dei due Enti;

Tanto premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità ed oggetto della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti consentendo una economica gestione delle risorse disponibili. In tale ottica, la convenzione ha ad oggetto l'utilizzo, a tempo parziale, da parte del Comune di Monfumo, della dipendente del Comune di Borso del Grappa, Funzionario Tecnico - cat. D3, posizione economica D6 - Ing. Bonato Federica.

L'utilizzo del personale di cui alla presente convenzione avviene, comunque, sulla base di formale espressione di consenso da parte del dipendente.

Art. 2 - Modalità di utilizzo del personale – orario di lavoro

Il rapporto di lavoro della dipendente, Ing. Bonato Federica, è gestito dal Comune di Borso del Grappa, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Monfumo.

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita come previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e sarà determinato nella modalità seguente:

- presso il Comune di Borso del Grappa nella misura percentuale del 91,67%, ossia n. 33 ore settimanali;
- presso il Comune di Monfumo, nella misura percentuale del 8,33%, ossia n. 3 ore settimanali;

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative della dipendente, Ing. Bonato Federica, sarà modulato sulla base della seguente articolazione oraria settimanale:

- **Comune di Monfumo:** per un totale di 3 ore settimanali, ordinariamente nella giornata di giovedì, salvo eventuali prestazioni di lavoro straordinario;
- **Comune di Borso del Grappa:** per un totale di 33 ore settimanali, nelle restanti giornate.

L'articolazione così individuata potrà subire, con il consenso delle due Amministrazioni e della dipendente, spostamenti e variazioni che tengano conto delle esigenze dei rispettivi uffici, fermo restando la ripartizione complessiva della prestazione lavorativa come sopra delineata, nel periodo di vigenza della convenzione.

La presenza in servizio della dipendente sarà accertata dal Comune di Monfumo con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente. La gestione delle assenze è effettuata dalla Comune di Borso del Grappa.

Alla dipendente si applica la flessibilità dell'orario di lavoro prevista dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

La dipendente durante le ore lavorative svolte presso il Comune di Monfumo, è tenuta ad osservare le direttive impartite dal Sindaco, Assessore di riferimento, e Segretario Comunale con riferimento all'unità organizzativa alla cui direzione risulta preposta con atto del Sindaco. L'inosservanza di tali direttive concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio che saranno segnalate al Comune di Borso del Grappa, titolare del rapporto, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'utilizzo della lavoratrice da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art. 3 - Ripartizione degli oneri finanziari.

Il trattamento economico spettante alla dipendente utilizzata congiuntamente dal Comune di Borso del Grappa e dal Comune di Monfumo sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative secondo l'articolazione oraria indicata nell'art. 2 della presente convenzione.

Il Comune di Monfumo provvederà a rimborsare al Comune di Borso del Grappa la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo (n. 3 ore settimanali), entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto predisposto dal Comune di Monfumo.

Il rimborso degli emolumenti verrà effettuato al lordo degli oneri riflessi, oltre all'Irap.

Alla dipendente spetta inoltre il rimborso da parte dell'Ente utilizzatore delle spese di viaggio per raggiungere la sede di lavoro di Monfumo nei limiti di 1/5 al km del prezzo della benzina verde.

Al fine del mantenimento di un'unica posizione contributiva, il Comune di Monfumo rimborserà al Comune di Borso del Grappa l'eventuale trattamento economico accessorio riconosciuto per prestazioni richieste e rese al Comune Monfumo (ad es. la retribuzione di posizione);

Il trattamento economico accessorio sotto forma di retribuzione di posizione riconosciuto dal Comune di Monfumo alla lavoratrice utilizzata a tempo parziale, verrà corrisposto dal Comune di Borso del Grappa su richiesta del Comune di Monfumo corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare.

Art. 4 - Forme di consultazione tra gli enti convenzionati

Gli Enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Art. 5 - Ferie e malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente dal Comune di Borso del Grappa, in base all'articolazione della presenza in servizio della dipendente in convenzione e dovranno essere concordate con il Comune di Monfumo per i giorni di presenza presso tale Amministrazione.

Le ferie maturate presso il Comune di Borso del Grappa, dovranno essere fruita dalla dipendente, nelle due sedi degli Enti convenzionati in base all'orario di lavoro come stabilito dall'art. 2 della presente convenzione.

Entrambi gli Enti si impegnano a comunicare tempestivamente e reciprocamente le assenze per malattia o a qualsiasi titolo effettuate.

Art. 6 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha efficacia dalla data del 29/04/2021 fino al 30/09/2021, salvo eventuale proroga, che potrà essere formalizzata con semplice scambio di corrispondenza fra le parti, acquisito il consenso del lavoratore.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti gravi inadempimenti:

- quando il Comune di Monfumo impieghi la dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche contenute nella presente convenzione;
- quando il Comune di Borso del Grappa disattenda i propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato di operare presso il Comune di Monfumo nei termini convenuti.

Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in ogni momento al verificarsi di esigenze funzionali od operative che facciano venir meno i presupposti della convenzione anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti e decorrerà dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta comunicazione.

Art. 8 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per il comune di Borso del Grappa
Il responsabile del servizio personale comunale
Rag. Anita Zanchetta

Per il Comune di Monfumo
Il responsabile del servizio personale comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sujestesa proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 come riportati nella presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Borso del Grappa ed il Comune di Monfumo con il quale si prevede l'assegnazione temporanea della dipendente, ing. Bonato Federica, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D3, posizione economica D6, presso il Comune di Monfumo, con decorrenza 29/04/2021 e fino al 30/09/2021;
2. di incaricare il competente Responsabile del Servizio all'adozione degli atti consequenziali;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Monfumo e all'ing. Bonato Federica;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAURIZIO SACCHET

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SINDACO
FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
